

Spett.le

Roma :
Prot. : ACQ/BST/MR/
Oggetto : Appalto di fornitura del sistema di monitoraggio e analisi AIDA (ATM Information Delivery and Analysis)

CIG
ODA

La scrivente **ENAV S.p.A.** (in seguito denominata “ENAV” oppure “Committente”), Società con Socio unico con sede legale in Roma alla Via Salaria n°716, Capitale Sociale € 1.121.744.385,00 i.v., Registro Imprese di Roma, C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona dell'Amministratore Unico Massimo Garbini, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza,

premesse

- che, a seguito dell'esperimento di gara Europea a procedura aperta, indetta con Bando inviato per la pubblicazione alla GUUE il _____ il soggetto appresso citato quale “Impresa” è risultato aggiudicatario del predetto affidamento;
- che lo stesso soggetto, a seguito di richiesta del Committente con nota prot. n. _____ del _____, ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che lo stesso soggetto ha prestato la cauzione definitiva mediante _____ n. _____ rilasciata il _____ dalla _____, di importo pari ad Euro _____,;

tutto ciò premesso

con il presente atto affida formalmente alla _____, in prosieguo denominata “Impresa”, con sede legale in _____ Via _____, n. ____ CAP _____ capitale sociale € _____ iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____, REA n. _____ identificata con C.F. n. _____ e Partita I.V.A. n. _____ in persona del suo legale rappresentante _____ domiciliato per la carica presso _____ munito dei necessari poteri di rappresentanza, le prestazioni di cui all'oggetto alle condizioni e con le modalità di

seguito specificate.

1. OGGETTO

E' oggetto del presente contratto l'Appalto di fornitura del sistema di monitoraggio e analisi AIDA (ATM Information Delivery and Analysis).

L'Impresa prende atto che l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere esattamente conforme al documento "Specifica Tecnica", elaborato da ENAV, e al documento "Offerta Tecnica", prodotto dall'impresa.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e tutti i suoi allegati.

2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il programma è articolato nelle seguenti fasi, distinte per KPA (Key Performance Area), con i relativi WP:

FASE 1

KPA Capacity ed Efficiency

WP1-WP2-WP3-WP4-WP5-WP6-WP7-WP8-WP9-WP10-WP11-WP12

FASE 2A

KPA Capacity, Efficiency ed Enviroment

WP1-WP2-WP3-WP4-WP5

FASE 2B (OPZIONE)

KPA Capacity, Efficiency ed Enviroment

WP1-WP2-WP3-WP4-WP5-WP6-WP7-WP8

FASE 3 (OPZIONE)

KPA Capacity, Efficiency, Enviroment, Flexibility, Predictability, Equity, participation by the ATM community and Global Interoperability

WP1-WP2-WP3-WP4-WP5-WP6-WP7-WP8-WP9-WP10-WP11

La descrizione dettagliata dei singoli WP, nell'ambito di ogni fase, è riportata nel documento Specifica Tecnica (All. 1).

3. DURATA

Il presente contratto avrà durata massima pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione. Le fasi opzionali potranno anche essere svolte contemporaneamente ad altre fasi. Di seguito il prospetto dei tempi di esecuzione:

<i>FASI</i>	<i>TEMPI</i>
Fase 1	13 mesi
Fase 2A	5 mesi
Fase 2B (opzionale)	14 mesi
Fase 3 (opzionale)	12 mesi

Le fasi di svolgimento delle attività appaltate e le relative durate temporali, in particolare di ciascun WP, sono indicate in dettaglio nella Specifica Tecnica (All. 1).

4. CORRISPETTIVI

Con la stipula del contratto, l'Impresa è obbligata alle prestazioni richieste, sino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale per l'appalto di cui al presente oggetto, pari ad **Euro** (...../...), IVA esclusa.

ENAV corrisponderà all'Impresa i seguenti importi:

Fase 1 **Euro** (...../...) IVA esclusa
Fase 2A **Euro** (...../...) IVA esclusa

Qualora ENAV si avvalga della facoltà di esercitare l'attività opzionale prevista nella Fase 2B, corrisponderà all'Impresa l'importo complessivo pari ad **Euro** (...../...), IVA esclusa.

Qualora ENAV si avvalga della facoltà di esercitare l'attività opzionale prevista nella Fase 3, corrisponderà all'Impresa l'importo complessivo pari ad **Euro** (...../...), IVA esclusa.

I corrispettivi dettagliati per tutte le prestazioni base ed opzionali sono contenuti nell'allegata "Offerta Economica" dell'Impresa.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali comprensive delle spese di trasporto, di facchinaggio, di ritiro e smaltimento imballaggi.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA ai sensi del DPR 633/72.

5. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

A) dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'ENAV e l'Impresa, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto e integrato dai seguenti documenti, tutti indicati di seguito più brevemente anche come "contratto":

- Specifica Tecnica (All. 1);
- Offerta Tecnica (All. 2);
- Offerta Economica (All. 3).

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da ENAV prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa;

B) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A), dal Codice etico in vigore presso ENAV, nonché dalle norme sulla sicurezza dei siti ENAV, nella parte di specifico interesse.

In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l'ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all'interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l'ordine di prevalenza fra di esse.

6. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENAV

ENAV provvederà, con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- autorizzare l'accesso del personale e dei mezzi dell'Impresa nei siti ENAV interessati con le modalità di cui alle vigenti Procedure;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
- mettere a disposizione i siti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, subordinatamente al rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità pubbliche competenti e/o terzi in genere;
- comunicare l'eventuale intenzione di adottare ottimizzazioni alle soluzioni, qualora tali ottimizzazioni comportino differenze da quelle previste negli allegati tecnici.

ENAV provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto (RC) preposto alla vigilanza ed al controllo dello svolgimento della prestazione contrattuale, il quale potrà essere coadiuvato da figure preposte (Project Coordinator – PC o Project Manager - PM).

A tal proposito l'Impresa ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali secondo le indicazioni fornite dal RC anche per il tramite del PM o PC.

Al RC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:

- in caso di subappalto, di subcontratto di fornitura o fornitura in opera le cui prestazioni sono pagate a stato di avanzamento forniture ovvero a stato di avanzamento lavori, verificare che l'Impresa trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/subfornitore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate;

- la facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte dell'Impresa, anche mediante l'assunzione della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti;
- mettere a disposizione del personale designato dall'Impresa, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
- comunicare all'Impresa tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti ENAV nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- comunicare all'Impresa tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilevare eventuali inadempimenti dell'Impresa e computare le eventuali penali;
- coordinare con il Responsabile del sito ENAV il rilascio delle autorizzazioni all'accesso del personale e dei mezzi dell'Impresa nei siti air side per l'esecuzione delle prestazioni;
- comunicare all'Impresa le procedure ENAV relative alle modalità di esecuzione dell'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilasciare l' "Accertamento della Regolarità della Prestazione" (ARP), a valle della regolare esecuzione delle prestazioni;
- comunicare all'Impresa, in coordinamento con il Responsabile della Sicurezza locale, i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- verificare l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.
- qualora applicabile, il PM/RC dovrà, inoltre, acquisire da parte dell'Impresa la documentazione necessaria in materia di sicurezza del lavoro di cui all'articolo "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e consegnare:
 1. la copia conforme al Delegato di funzioni del datore di lavoro competente per il luogo oggetto del contratto;
 2. la copia originale al Responsabile ENAV d'impianto per il luogo oggetto del contratto;
 3. la copia in formato elettronico (pdf e dwg modificabile) al Responsabile della Funzione Normativa Medica e Sicurezza sul Lavoro.

7. ACCERTAMENTO DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

La regolarità delle prestazioni verrà certificata mediante accertamento del loro esatto adempimento da parte del "P.M."

Qualora l'esito negativo dell'accertamento sia causato da un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, come previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto", ENAV ha facoltà di risolvere il contratto.

In ogni caso l'esito negativo dell'accertamento delle prestazioni, qualora la causa non venga rimossa entro il termine concesso dal "P.M.", dà all'ENAV la facoltà di risoluzione del contratto.

8. MODALITÀ DI COLLAUDO

L'Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari antecedenti la data di approntamento al collaudo, dovrà inviare al RC la data di "Pronti al collaudo" nonché il DAS (Dossier approntamento SAT) o il DAC (Dossier approntamento collaudo) contenente i seguenti documenti:

- As Built in formato Draft;
- norma di collaudo comprensiva dei test per la Verifica IOP dell'"Integrazione Operativa del Sistema";
- lista di configurazione, organizzata ad albero, con l'indicazione dei dati di assiemi, sottoassiemi e moduli nonché dello stato di modifica (versione);
- Specifiche Tecniche dei materiali oggetto di fornitura (data-sheet, brochure, ecc.) specificando eventuali articoli acquistati o realizzati giudicati critici dall'Impresa per la loro tecnologia realizzativa, affidabilità, importanza funzionale o per il loro ruolo dal punto di vista della sicurezza;
- dichiarazione di Conformità/Dichiarazione di Idoneità all'"uso dei costituenti" conforme al Reg. (CE) N. 552/2004;
- documentazione tecnica a corredo delle Dichiarazioni CE;
- identificazione degli scostamenti rispetto alla progettazione esecutiva;
- FAT rilevando eventuali differenze tra risultati attesi e ottenuti;
- documenti tecnici identificati nella SGQ-P-NVO.1.1 nei casi in cui il sistema sia oggetto di validazione operativa;
- nel caso si tratti di SW, abbiano una configurazione corrispondente a quella rilasciata nel tool "EDEA" per il controllo e la gestione della configurazione;
- accettazione delle eventuali non conformità tradotte nelle deroghe (ove previsto e regolamentato dal contratto);
- descrizione nel Piano Prove di Collaudo (PPC):
 - dei requisiti e obiettivi delle prove;

- delle prove di collaudo, tecniche e funzionali, inclusi i test per la Verifica IOp dell'Integrazione Operativa del Sistema;
- della strumentazione, attrezzature e mezzi necessari per le prove;
- della sequenza delle prove;
- delle analisi preliminari del Collaudo.

ENAV inizierà l'esecuzione delle operazioni di collaudo entro 15 (quindici) giorni solari, decorrenti dalla data della notifica del pronti al collaudo e comunque non prima della data di approntamento.

ENAV dovrà comunicare all'Impresa:

- il collaudatore/commissione ed il funzionario preposto alle eventuali operazioni di consegna;
- le eventuali modifiche che, a suo giudizio, siano da apportare alle modalità di esecuzione del collaudo proposte ovvero l'approvazione del documento suddetto, qualora nulla osti.

In caso di denegata approvazione ENAV ne specificherà i motivi invitando l'Impresa a ripresentare il documento nei termini che verranno indicati e che in ogni modo non dovranno superare i 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Oltre tale termine o in caso di ulteriore non approvazione saranno applicate le penali ed eventualmente quanto altro previsto nella presente lettera di ordinazione per inadempimenti contrattuali.

9. LOCALITA' E TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO

Le prestazioni di cui al presente atto saranno soggette alle sotto elencate operazioni di Accertamento di Regolare Esecuzione.

Controllo della fabbricazione

Il controllo della fabbricazione consiste nella verifica in fabbrica della conformità alle specifiche tecniche di apparati e sistemi prodotti dall'Impresa, accertato mediante :

- Verifica della consistenza in fabbrica" con l'emissione del certificato di esatto adempimento, per apparati e sistemi già in uso in ENAV;
- Factory Acceptance Test (FAT) a cura del soggetto collaudatore con l'emissione del verbale di FAT, per apparati e sistemi non in uso in ENAV;

Esatto Adempimento

La regolarità e qualità delle prestazioni non soggette al collaudo (es. servizi, documentazione etc...) sarà verificata mediante accertamento di esatto adempimento delle prestazioni da parte del PC/PM previa approvazione del RC, con l'emissione di apposito "Certificato di Esatto Adempimento" (CEA).

Collaudo in sito

La regolarità e qualità delle prestazioni soggette a Collaudo in Sito (SAT) saranno effettuate da parte di un soggetto collaudatore nominato da ENAV.

Il collaudo in sito delle prestazioni è da effettuarsi sulla base di test di funzionalità predisposti dall'Impresa.

I termini di approntamento al collaudo in sito, indicati dal GANTT di programma, decorreranno, dalla data di messa a disposizione dei siti e/o delle infrastrutture interessate.

10. LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i..

L'Impresa è obbligato ad inserire negli eventuali subcontratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ROMA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11. OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ENAV.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ENAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ENAV, nonché di dare immediata comunicazione a ENAV di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione.

Sono, inoltre, a carico dell'Impresa i seguenti obblighi essenziali intendendosi a carico dello stesso gli oneri economici conseguenti:

- adottare, nell'esecuzione delle prestazioni procedimenti e cautele necessari a garantire la vita e

l'incolumità del personale di ENAV a qualsiasi titolo presente sul luogo dei lavori, degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. L'Impresa si obbliga ad assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio e danno per cause riferibili direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni richieste, sollevando ENAV ed il personale di quest'ultima preposto alla vigilanza dei lavori con le modalità di cui sopra;

- ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- garantire che il personale dedicato all'espletamento delle attività sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività;
- non diffondere e/o pubblicare informazioni e dati di cui si è venuti a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto, senza avere l'autorizzazione scritta di ENAV;
- fornire la documentazione a corredo delle prestazioni ad oggetto del contratto;
- inserire, negli eventuali contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010, a pena di nullità dei contratti medesimi;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 136/2010 e secondo quanto già predisposto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, è tenuta ad inviare al P.M. copia degli eventuali contratti di subcontratto;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;

ENAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, ENAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

12. OBBLIGHI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

In materia di Sicurezza delle Informazioni sono a carico dell'Appaltatore/Impresa i seguenti obblighi sostanziali:

1. Utilizzare i soli dati appartenenti a ENAV che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV.

2. Adottare un insieme di controlli, procedure e soluzioni tecniche idonee a salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Appaltatore/Impresa, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati. In particolare:

- Non è consentito effettuare copie cartacee di tali informazioni o di stamparle e/o trasmetterle tramite fax in luoghi non presidiati.
- La comunicazione di tali informazioni tramite telefono (fisso/mobile) e/o *de visu* deve avvenire in luoghi riservati, alla presenza delle sole persone autorizzate.
- La trasmissione delle informazioni tramite l'utilizzo di strumenti informatici è consentito in chiaro attraverso la rete interna (Intranet) e tramite canali cifrati su Internet.

- L'utilizzo delle informazioni è consentito purché vengano adottate le opportune misure di sicurezza volte a garantire l'accesso alle stesse esclusivamente al personale utilizzato:
 - Non è consentita la pubblicazione di tali informazioni su Internet.
 - È consentita la divulgazione di tali informazioni sulla Intranet, tramite file protetti da password oppure laddove possibile attraverso meccanismi di autenticazione forte degli utenti.
 - Gli accessi a tali informazioni devono avvenire attraverso procedure formalizzate di identificazione e autenticazione (laddove fosse disponibile è necessario utilizzare meccanismi di autenticazione forte), inoltre devono essere implementate opportune procedure di controllo e tracciamento degli accessi (Access log).
 - I supporti di memorizzazione (cartaceo e/o di elettronico – CD/DVD, pen drive, hard disk, ecc.) devono essere custoditi in armadi o cassettiere chiusi a chiave.
In caso di riutilizzo di supporti di memorizzazione di tipo elettronico è obbligatorio procedere alla rimozione dei dati residenti tramite meccanismi di cancellazione non reversibile.
Inoltre ENAV si riserva di controllare l'osservanza di tali misure anche a mezzo di *audit* eseguiti sia da proprio personale, sia da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati.
3. Comunicare tempestivamente ad ENAV, nella figura del P.M., i nominativi delle figure professionali che verranno impiegate nello svolgimento delle prestazioni.
4. Adottare le procedure e le relative modalità inerenti l'accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal P.M., con particolare riferimento a:
- a) processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, eventuali mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
 - b) identificazione ed autenticazione del personale dell'Impresa per l'accesso alle infrastrutture aziendali ENAV.
5. Segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del P.M., qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa costituire evento correlabile ad abuso o incidente di sicurezza sulle informazioni, di cui dovesse venire a conoscenza, anche se la nozione del fatto dannoso dovesse essere ricavata in contesti estranei a quelli attinenti l'accordo contrattuale.
La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati.
6. Attenersi ai processi definiti da ENAV, e comunicati dal P.M., per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengano assegnate su base strettamente personale.
7. Elaborare procedure e soluzioni idonee a garantire che i prodotti ed i servizi sviluppati o utilizzati siano protetti da software di tipologia "malicious code" (virus informatici, spyware, Trojan horse, ecc.) durante lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione dei prodotti e dei servizi previsti contrattualmente.
Tali procedure e soluzioni saranno finalizzate alla rilevazione ed alla rimozione di tali virus informatici e dovranno costantemente garantire un livello di sicurezza e di affidabilità almeno pari a quello che caratterizza le analoghe soluzioni adottate nell'ambito del sistema informatico ENAV.
8. Prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente accordo contrattuale.

13. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza a tutte le disposizioni di legge, nonché a quelle contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'Impresa è responsabile altresì del corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. A tale riguardo, dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Organi competenti.

L'Impresa non potrà invocare, a sollievo delle sue responsabilità, la vigilanza da parte dell'ENAV o inadempienze da parte di subfornitori o di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

14. SORGENTI RADIOGENE

Nel caso in cui nell'ambito della propria fornitura rientrino elementi soggetti al D. Lgs. 230/95 e s.m.i. l'Impresa deve darne comunicazione ad ENAV.

In tale caso l'Impresa è tenuta alla piena ottemperanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente ed inoltre, a corredo della fornitura, deve allegare la documentazione prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'All. VII – appendice I e II del D.Lgs. 241/00 e s.m.i. con le modalità di utilizzazione e di funzionamento.

Comunicazione e relativa documentazione devono essere consegnate al Rappresentante del Committente contestualmente alla comunicazione ad ENAV che la fornitura è pronta al collaudo in fabbrica.

Qualora non previsto tale collaudo, comunicazione e documentazione devono essere consegnate allo stesso Rappresentante del Committente con un anticipo di 90 gg. solari rispetto alla prevista data di consegna, salvo diverso accordo fra le parti.

Nel caso di fornitura contenente materiale radioattivo, il trasporto verso il luogo di consegna dello stesso deve avvenire tramite vettore e mezzo autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalla legge 1860/62 e s.m.i. e copia di idonea documentazione (D.D.T.) attestante il rispetto della presente clausola deve essere consegnata al Rappresentante del Committente.

Ogni Impresa di sorgenti radioattive soggette al D.Lgs. 230/95 e s.m.i., al momento della dismissione delle stesse, dovrà prenderle in carico provvedendo al ritiro direttamente sul luogo di utilizzazione/deposito, con regolare certificato di non contaminazione rilasciato dall'esperto qualificato di ENAV S.p.A.: tali attività andranno eseguite secondo le normative vigenti nella specifica materia al momento delle citate operazioni.

15. ATTREZZATURE, MACCHINE E PRODOTTI

L'impresa si impegna ad effettuare tutte le prestazioni con la più idonea e sufficiente organizzazione propria del personale, mezzi e macchine, materiali ed accessori e con quant'altro possa occorrere per il più razionale e perfetto espletamento servizi della fornitura in oggetto, con il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene sul lavoro e di rispetto dell'ambiente.

16. FATTURAZIONE

L'Impresa potrà emettere le fatture, a fronte di apposito "Accertamento della Regolarità della Prestazione (ARP)" emessa dal PM previa approvazione del RC a valle del collaudo positivo e/o dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.136/2010 art. 3 comma 5, le fatture, così come i relativi "ARP" dovranno riportare in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente appalto. Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data della presente ordinazione, del numero di O.d.A e del CIG, dovranno essere intestate ed inviate a: ENAV S.p.A. – Funzione Amministrazione -Via Salaria, 716- 00138 Roma.

La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti, da parte di ENAV ed il termine di pagamento di 30 (trenta) giorni si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV ogni elemento mancante della stessa.

E' vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da ENAV.

17. PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, previa emissione del "RMP" (Raggiungimento Milestone di Pagamento) da parte del PM a seguito di approvazione del RC.

Ai fini dell'effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L.136/2010 e "Tracciabilità dei flussi finanziari", l'Impresa dovrà comunicare, alla Funzione Amministrazione di ENAV, gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla stessa Funzione Amministrazione.

La Funzione Amministrazione procederà ad effettuare il pagamento, previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto.

Con riferimento all'importo complessivo di ciascuna fase, sono previste le seguenti modalità di pagamento:

FASE 1

WP	Percentuale in relazione ad evento
1	90% ad Esatto adempimento - 10% al SAT del WP 10
2	80% al SAT - 20% al SAT del WP 10
3	80% al SAT - 20% al SAT del WP 10
4	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 10
5	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 10
6	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 10
7	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 10

8	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 10
9	80% al SAT - 20% al SAT del WP 10
10	100% al SAT
11	100% ad Esatto adempimento
12	100% ad Esatto adempimento

FASE 2A

WP	Percentuale in relazione ad evento
1	90% ad Esatto adempimento - 10% al SAT del WP 3
2	80% al SAT - 20% al SAT del WP 3
3	100% al SAT
4	100% ad Esatto adempimento
5	100% ad Esatto adempimento

FASE 2B (OPZIONE)

WP	Percentuale in relazione ad evento
1	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 5
2	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 5
3	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 5
4	80% al SAT - 20% al SAT del WP 5
5	100% al SAT
6	100% al SAT
7	100% ad Esatto adempimento
8	100% ad Esatto adempimento

FASE 3 (OPZIONE)

WP	Percentuale in relazione ad evento
1	90% ad Esatto adempimento - 10% al SAT del WP 8
2	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 8
3	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 8
4	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 8
5	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 8
6	80% ad Esatto adempimento - 20% al SAT del WP 8
7	80% al SAT - 20% al SAT del WP 8
8	100% al SAT
9	100% al SAT
10	100% ad Esatto adempimento
11	100% ad Esatto adempimento

I pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

La mancanza o il difetto della predetta documentazione comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte di ENAV ed il termine di pagamento di 30 giorni s'intenderà decorrente dalla data in cui la mancanza o il difetto saranno sanati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 art. 3 comma 5 le fatture, così come i relativi "Benestare alla fatturazione" riporteranno in calce il Codice Identificativo della Gara (CIG).

18. GARANZIA

L'Impresa è responsabile delle prestazioni eseguite, che dovrà assicurare, con ogni opportuno e tempestivo intervento, al fine di eliminare qualsivoglia inconveniente che possa verificarsi.

L'Impresa si impegna a fornire la garanzia su ciascuna parte dei sistemi relativamente al loro perfetto funzionamento fino ad un periodo di 24 mesi a decorrere dal collaudo in sito (SAT), con buon esito, e messa in linea operativa.

Nel periodo di garanzia i sistemi oggetto di fornitura dovranno essere garantiti da eventuali difformità o vizi non riscontrati in fase di collaudo o emersi successivamente, per tutta la durata della garanzia.

L'eventuale trasporto dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e totale spesa dell'Impresa.

La consegna dei materiali in garanzia risultati difettosi dovrà essere verbalizzata a cura dell'Impresa e controfirmata da un rappresentante ENAV.

19. RECESSO

ENAV, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto stesso.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Impresa con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l'Impresa è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

20. FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta dell'Impresa, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscono l'Impresa impediscano il normale svolgimento delle attività.

A tale fine l'Impresa dovrà, tempestivamente e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento, comunicare ad ENAV qualsiasi caso di forza maggiore, specificando i seguenti dati:

- numero di LdO
- natura dell'evento
- durata presumibile dell'evento stesso.

L'Impresa dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda ad ENAV.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà valutata e concessa di volta in volta con apposita determinazione di ENAV.

21. CONTROVERSIE, OSSERVAZIONI E RISERVE DELL'IMPRESA

Le eventuali contestazioni dell'Impresa avverso atti di ENAV dovranno essere notificate per iscritto all' RC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

L'RC deciderà sulla contestazione entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora l'Impresa non accetti le decisioni del suddetto RC potrà ricorrere ad ENAV, per il suo tramite, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione dell' RC stesso.

Le decisioni in via definitiva di ENAV sono comunicate con lettera raccomandata con A.R. all'Impresa entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza.

Tutti i termini sopra previsti a carico dell'Impresa sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, quest'ultima decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

22. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dall'Impresa dipenderà solo ed esclusivamente dall'Impresa medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ENAV, la quale si

limiterà a fornire al responsabile dell'Impresa le direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, ENAV potrà, comunque, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei propri locali e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e l'Impresa dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che l'Impresa è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne ENAV da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ENAV potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui allo specifico articolo.

23. CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti di ENAV verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di ENAV a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

ENAV ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

ENAV ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ENAV si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di ENAV. In caso di inadempimento a tale obbligo ENAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia prestata resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

Durante la vigenza contrattuale, l'importo della garanzia definitiva sarà adeguato qualora vengano attivate le opzioni previste.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente

contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ENAV, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, ENAV stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di ENAV al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata una o più certificazioni di qualità alle norme richieste quale requisito dall'ENAV, rilasciata all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, ENAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In ogni caso, si conviene che ENAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi dell'articolo 38;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ENAV;
- d) la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;
- e) mancata trasmissione ad ENAV da parte dell'Impresa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subcontraente, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Obblighi a carico dell'Impresa", "Responsabilità dell'Impresa", "Cauzione definitiva", "Penali", "Subappalto", "D.Lgs. 8.6.2001, n. 231".

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire ad ENAV tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Resta, altresì impregiudicato il diritto ad ENAV in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno nei confronti dell'Impresa qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del contratto risolto comporti nel caso di nuovo contratto un onere finanziario superiore per ENAV.

25. PENALI

Riscontrata inadempienza nell'esecuzione l'RC, potrà applicare una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% della singola fase.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad ENAV nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, ENAV si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere ENAV l'ammontare di eventuali oneri che ENAV dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ENAV, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'ammontare massimo di cui al precedente art. "Corrispettivi" ENAV ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (ventipercento) dell'ammontare massimo di cui al precedente art. "Corrispettivi".

26. PREMIO DI ACCELERAMENTO PRESTAZIONI

In relazione alla possibilità che, durante la vigenza contrattuale, le prestazioni rese dall'Impresa risultino espletate in tempi inferiori a quelli dichiarati dall'Impresa stessa nei documenti allegati (All. 2), ENAV ha facoltà di concedere un importo premio consistente in Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di anticipo rispetto alla data prevista come termine di consegna della singola fase.

27. LEGGE 17.12.2012, n. 221

L'Impresa assume tutti gli obblighi in materia di rimborso delle spese di pubblicazione degli estratti di avviso di gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 e successiva legge di conversione n. 221/2012, previa emissione da parte di ENAV della fattura completa della relativa documentazione, attestante le spese sostenute.

L'Impresa ricevuta la fattura, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti nella stessa. In caso di mancato pagamento, ENAV provvederà a trattenere l'importo corrispondente sulla prima fattura utile emessa dall'Impresa, salvo l'applicazione degli interessi di legge maturati.

28. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

All'Impresa compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

L'Impresa è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

L'Impresa, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di

avere provveduto a quanto sopra.

Gli eventuali costi necessari relativi al D.U.V.R.I. dinamico, che verrà elaborato da ENAV, saranno a carico di ENAV stessa.

Qualora applicabile, l'Impresa contestualmente alla documentazione di approntamento al collaudo, dovrà consegnare al RC, tutta la documentazione inerente alla normativa in materia di sicurezza del lavoro e di conformità alla regola dell'arte di quanto operato ad oggetto del contratto, in copia originale, in copia conforme all'originale ed in formato elettronico (pdf e dwg modificabili. A titolo esemplificativo non esaustivo: dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, planimetrie, modulistica compilata per denunce INAIL e richieste certificati di prevenzione incendi, dichiarazioni di corretta installazione, certificazioni, manuali di uso e manutenzione, libretti di impianto ecc.).

29. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ENAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e risorse, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ENAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ENAV.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione di ENAV.

30. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. previa autorizzazione da parte di ENAV.

L'Impresa qualora abbia espresso, nell'ambito della Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, l'intenzione di ricorrere al subappalto, indicando i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e di forniture che intende subappaltare, dovrà presentare ad ENAV apposita istanza per la relativa autorizzazione. L'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa tempestivamente rispetto alla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni specifiche da subappaltare.

In caso di subappalto, L'Impresa deve trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, ENAV

sospende il successivo pagamento a favore dell'Impresa fino alla produzione della suddetta documentazione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai subcontratti di fornitura e fornitura in opera le cui prestazioni sono pagate a stato di avanzamento forniture ovvero a stato di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 15 della Legge 180/2011.

Per i subcontratti, diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte di ENAV, tuttavia, l'Impresa è tenuta a comunicare, prima dell'inizio delle attività, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto stipulato.

Qualora l'Impresa giustifichi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o subcontraente con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, ENAV sospende i pagamenti solo per la quota corrispondente alla prestazione contestata.

L'affidamento in subappalto non esonera l'Impresa da responsabilità verso ENAV per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

ENAV, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Impresa ed i subappaltatori e terzi in genere.

L'Impresa solleva ENAV da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o subcontraente, o da eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in relazione anche alle opere subappaltate.

L'Impresa è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L'Impresa è obbligata ad inserire nel contratto di subappalto o subcontratto di fornitura, **a pena di nullità assoluta dello stesso**, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

31. D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

La documentazione presentata che ha dato luogo alla stipula del presente contratto sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

32. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Roma.

33. D. LGS. 8.6.2001, N. 231

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il contraente dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico di ENAV, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito www.ENAV.it.

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di ENAV, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Fornitore si impegna a:

- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre ENAV al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di ENAV a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

In caso di mancata osservanza di tali principi il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di ENAV al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

Il presente contratto viene rilasciato sotto condizione risolutiva espressa. Il Fornitore prende atto, rinunciando ad ogni eccezione al riguardo, che, ove nel corso della durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui alla documentazione antimafia interdittiva, il contratto si risolverà di diritto.

Inoltre il Fornitore si impegna ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con qualsiasi subfornitore della filiera che sia colpito da informazione antimafia prefettizia come stabilito dall'art. 84 D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Massimo GARBINI

Per accettazione

(Luogo e data)

(Firma dell'Impresa)

(Rappresentante Legale o Procuratore Speciale)